DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MARTEDÌ 9 MARZO — NUM. 56

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	9	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 35

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali; le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Per norma di coloro che intendessero recarsi in Turchia, e specialmente nell'isola di Candia, si avverte essere necessario che essi si muniscano di regolari passaporti vidimati da uno degli agenti consolari turchi nel Regno, sotto pena di incorrere nelle penalità stabilite dalle leggi ottomane.

(La stampa periodica è pregata di dare a questa avvertenza la maggiore possibile pubblicità).

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti delli 25 giugno 1885:

A cavaliere:

Medina dott. Gio., segretario amministrativo nel Ministero delle Finanze.
Meneghini Cesare, id. id. id.
Zano Alessandro, id. id. id.
Costantini Pietro, id. id. id.
Marchisio Alessandro, id. id. id.
Pateri Giacinto, id. id. id.
Orgitano Pasquale, id. id. id.
Allisio Pietro, id. id. id.
Prato Federico, id. id. id.
Focosi Augusto, id. id. id.
Marchetti Marco, id. id. id.
Bellincioni Filippo, id. id. id.
Abbacchini Stefano, id. id. id.
Novarosio Giovanni, id. id. id.
Laschi Carlo, segretario di ragioneria nel Ministero delle Finanze.
Montorsi Filippo, id. id. id.
Stefanini Cosimo, id. id. id.
Rizzo Ignazio, id. id. id.
Smeraldi Alessandro, id. id. id.
Ferrer Gaetano, segretario alla Corte dei Conti.
Caggiati Adolfo, id. id.
Spallazzi dott. Clemente, id. id.
Garzadori nob. Girolamo, id. id.
Ottini Domenico, id. id.
Serretta Domenico, segretario amministrativo nell'Intendenza di finanza.
Lualdi Francesco, id. id.
Malfatti Paolo, id. id.
Correggiari Vittorio, id. id.
Margheris Giuseppe, segretario di ragioneria nel Ministero delle Finanze.
Zanoboni Gaetano, segretario amministrativo nel Ministero delle Finanze.
Leoni Claudio id. id. id.
Gandino Salvatore, segretario di ragioneria nel Ministero delle Finanze.
Dotti Luigi, id. id. id.
Greglia Tommaso, id. id. id.
Pappaceno Gio., revisore capo nell'Amministrazione del lotto.
Tommasi avv. Giuseppe, sostituto avvocato erariale.
Burnazzi avv. Emilio, delegato per la difesa delle cause erariali in Ravenna.
Brizi avv. Pietro, delegato procuratore per la difesa delle cause erariali in Arezzo.
Scaglione Gaetano, id. id. id. in Gerace.
Franceschini Pier Francesco, ispettore delle imposte dirette.
Vasiarini-Crosi Raffaele, id. id. id.
Buzio Stefano, tesoriere provinciale.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3701** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, (Serie 3ª);

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO *per l'esercizio delle Strade Ferrate costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula,* **in esecuzione della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).**

CAPO I.

Norme generali della contabilità.

Art. 1. Le scritture della contabilità sociale, tanto per i prodotti quanto per le spese, saranno tenute con metodo a partita doppia. Il libro giornale sarà compilato in modo da comprendere e riassumere periodicamente le operazioni contabili di ciascun mese.

Art. 2. Tutte le contabilità sociali, nei rapporti collo Stato, si riferiranno all'anno finanziario istituito colla legge dell'8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3ª).

Art. 3. Saranno tenute in evidenza in modo distinto dalle scritture relative all'esercizio ed alla gestione amministrativa e finanziaria delle Società, le contabilità concernenti:

a) I fondi di riserva e la Cassa per gli aumenti patrimoniali;

b) le provviste ed i lavori eseguiti per conto dello Stato;

c) le operazioni finanziarie per l'emissione e per il servizio delle obbligazioni di cui agli articoli 21, 27 e 34 del contratto per la rete Mediterranea; 24, 31 e 38 di quello per la rete Adriatica, e 18, 24 e 31 di quello per la rete Sicula

Art. 4. Saranno tenute in evidenza, in modo distinto per ciascuna linea, le contabilità concernenti i prodotti:

A) delle linee appartenenti in tutto od in parte ai terzi, tanto se si trovino comprese nell'allegato *A* dei capitolati, quanto se vengano assunte successivamente in esercizio dalle Società. Le contabilità di queste linee saranno tenute in modo da servire per la liquidazione dei conti fra lo Stato ed i concessionari;

B) delle linee complementari di 1ª categoria aperte dopo il 1º gennaio 1884, o dei tronchi delle medesime, sino alla fine dell'anno in cui, compiuto il primo biennio di esercizio, debbano, a termini dei contratti, venire incorporati nella rete principale;

C) delle linee complementari di 2ª, 3ª e 4ª categoria aperte dopo il 1º gennaio 1884, o dei tronchi delle medesime, quando le provincie, i comuni e gli enti interessati abbiano rinunciato alla partecipazione sul prodotto netto loro riservata dall'art. 14 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e fino a quando il prodotto lordo non avrà raggiunto le lire 15,000 per chilometro di lunghezza virtuale.

Qualora, a scopo di riscatto od altro, occorresse al Governo di conoscere l'ammontare delle spese per le singole linee indicate alla lettera *A*, le Società dovranno fornire gli elementi necessari per determinare le spese stesse, anche per i periodi arretrati, secondo le esigenze.

Saranno pure tenute in evidenza, in modo distinto per ciascuna linea, le contabilità concernenti tanto i prodotti quanto le spese:

a) della linea Milano-Chiasso;

b) della navigazione sul lago di Garda;

c) dei tronchi non collegati colla rete assunta in esercizio, di cui all'articolo 4 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica;

d) delle linee complementari di 2ª, 3ª e 4ª categoria, quando siano esercitate sotto l'impero dell'art. 11 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, (Serie 2ª).

e) delle linee sulle quali vi sia, per fatto del Governo, interruzione o sospensione totale o parziale del servizio, secondo il disposto dell'articolo 30 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, e dell'articolo 26 del capitolato per la rete Sicula.

Dovranno inoltre tenersi in modo distinto le contabilità di quei tronchi comuni che eventualmente venissero designati dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate

Art. 5. Entro il 15 settembre di ciascun anno, e nelle forme che saranno determinate dal Governo, le Società dovranno presentare all'approvazione del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, per il prossimo anno finanziario:

a) I preventivi dei prodotti lordi dell'esercizio debitamente distinti, a norma del precedente articolo 4;

b) i preventivi degli introiti e delle spese da imputarsi distintamente:

1º al fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore;

2º al fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;

3º al fondo di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso;

4º alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Le previsioni del materiale fisso, rotabile e di esercizio, occorrente per le linee in esercizio, comprenderanno un biennio, e distingueranno la parte che si riferisce al prossimo anno finanziario da quella dell'anno successivo.

Le Società dovranno pure presentare le previsioni per il materiale fisso, rotabile e di esercizio occorrente per le nuove strade ferrate, a termini dell'articolo 66 del regolamento per le costruzioni.

Art. 6 I preventivi delle spese di cui all'articolo precedente conterranno la descrizione sommaria delle singole opere e l'indicazione delle provviste che si propongono, del tempo in cui debbono essere eseguite o consegnate, della spesa presunta per ciascuna di esse, e vi saranno uniti i documenti che ne dimostrano l'opportunità.

Le Società dovranno inoltre indicare l'ordine di esecuzione delle opere, e fornire tutti gli schiarimenti che potessero occorrere.

Art. 7. Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Società dovranno presentare all'approvazione del Regio Ispettorato le variazioni da servire per il bilancio d'assestamento dell'esercizio in corso, senza pregiudizio di quanto è disposto dai due ultimi commi dell'art. 64 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica, e 60 di quello per la rete Sicula. Presenteranno pure nello stesso termine i conti consuntivi del precedente anno finanziario, relativamente ai prodotti ed alle spese di cui all'art. 5.

I conti consuntivi saranno presentati in triplice esemplare al Regio Ispettorato, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà una copia alle Società col visto di approvazione.

Le Società dovranno inoltre rimettere, alla chiusura annuale della loro contabilità, copia del bilancio consuntivo dell'azienda sociale, quale viene presentato alle rispettive assemblee degli azionisti, nonchè i rendiconti annuali della Cassa pensioni e di quella di soccorso

Art. 8. Per vigilare la esatta osservanza dei contratti, dei capitolati e del presente regolamento, il Regio Ispettorato avrà il diritto di far verificare e controllare nel modo più ampio le contabilità dei prodotti, quelle dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, e in generale, per quanto possa interessare allo Stato, tutta la contabilità dell'azienda sociale.

I funzionari del Regio Ispettorato, oltre al libero accesso negli uffici di contabilità e controllo delle Direzioni generali, delle Direzioni di esercizio, nonchè in tutti gli uffici sociali, nelle stazioni, scali, merci, magazzini, officine, ecc, avranno la facoltà di ispezionare tutti i registri, documenti contabili, contratti e convenzioni aventi rapporto coi prodotti diretti ed indiretti, coi fondi di riserva e colla Cassa per gli aumenti patrimoniali

Le Società avranno l'obbligo di fornire ai predetti funzionari tutti gli schiarimenti e comunicazioni che essi reputeranno opportuni.

Art 9. Qualora dal Regio Ispettorato siano fatti rilievi sulle contabilità di cui all'articolo precedente, ne sarà data comunicazione agli impiegati delle Società a tal uopo dalle medesime designati, e sarà assegnato un termine non minore di quindici giorni a presentare le risposte. Scorso questo termine, senza risposta, saranno considerati come ammessi ed accettati dalle Società i rilievi medesimi, e si dovranno fare senza indugio le conseguenti rettificazioni.

Per agevolare lo scambio dei documenti, ed i riscontri contabili dei medesimi, tanto il Regio Ispettorato, quanto le Società, potranno delegare appositi uffici dipendenti, dando ai medesimi le necessarie istruzioni.

CAPO II.

Contabilità e riscontro dei prodotti.

Art. 10. L'accertamento e la determinazione dei prodotti diretti si farà mediante:

a) la contabilità delle stazioni e delle agenzie assimilate alle stazioni, per quanto concerne gli introiti fatti da esse sia per conto delle Società o di altre Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, sia per conto dell'Erario, o dei terzi, in base alle leggi, tariffe e convenzioni in vigore;

b) i conti delle Amministrazioni nazionali od estere ammesse al servizio cumulativo, per quanto concerne gli introiti fatti da esse per conto delle Società e dei loro corrispondenti.

Art. 11. La contabilità delle stazioni sarà tenuta in modo distinto per le quattro categorie dei trasporti: *Viaggiatori — Bagagli e cani — Grande velocità — Piccola velocità ordinaria ed accelerata* Essa dovrà comprendere:

1. *Per i viaggiatori:*

a) un apposito registro, in cui saranno iscritti ordinatamente per categoria, indicandone il numero e l'importo, tutti i biglietti di qualsivoglia specie stati distribuiti dalle stazioni, nonchè le eventuali riscossioni supplementari derivanti dal trasporto dei viaggiatori. In esso dovrà farsi giornalmente il riassunto delle somme riscosse;

b) un resoconto periodico, desunto dal suddetto registro, dei biglietti venduti e del prezzo ricavato.

I titoli giustificanti l'applicazione dei prezzi ridotti ed i trasporti in conto corrente, dovranno essere iscritti in apposita rubrica del resoconto ed allegati al medesimo.

2. *Per i bagagli e cani:*

a) libri bollettari speciali a matrice, dai quali si staccheranno i fogli di via e gli scontrini: porteranno l'indicazione delle somme riscosse per ciascuna spedizione;

b) un resoconto periodico riassuntivo delle spedizioni eseguite, del relativo prezzo di trasporto e dei diritti di deposito e di sosta riscossi tanto in arrivo che in partenza.

I fogli di via, gli scontrini ritirati in arrivo, ed i titoli di credito dovranno essere allegati al resoconto.

3. *Per le merci a grande velocità e per le merci a piccola velocità ordinaria ed accelerata:*

a) protocolli in partenza, nei quali saranno registrate ordinatamente tutte le singole spedizioni, in base alle note di spedizione ed alle lettere di porto;

b) protocolli in arrivo, per le merci giunte alle stazioni destinatarie;

c) riassunti delle spedizioni e degli arrivi, desunti dai protocolli sovra citati;

d) un resoconto dimostrativo tanto dell'importo delle spedizioni in porto affrancato risultanti dai riassunti delle spedizioni, quanto dell'importo delle spedizioni in porto non affrancato risultanti dai riassunti degli arrivi, compreso l'importare degli assegni, delle spese anticipate, e simili, di ogni tassa accessoria, di quelle di pesatura, di deposito e di sosta, di presa e consegna a domicilio, a misura che viene riscossa.

Al resoconto saranno allegati i riassunti delle spedizioni, i riassunti degli arrivi corredati dalle note di spedizione, dalle lettere di porto e dai fogli di via in essi registrati, i mandati di rimborso degli assegni pagati, e infine tutti gli altri documenti contabili che si riferiscono al resoconto.

Art. 12. I resoconti di cui al precedente articolo verranno compilati o giornalmente, o a periodi di cinque o di dieci giorni, secondo l'importanza delle stazioni e delle varie categorie di trasporto.

Art. 13. Per i trasporti di merci in servizio cumulativo, le stazioni di transito, mediante i duplicati dei documenti relativi, registreranno nell'apposito protocollo delle spedizioni i trasporti provenienti dalle Amministrazioni in corrispondenza, e nell'altro apposito protocollo degli arrivi registreranno i trasporti che sono ad esse diretti.

Art. 14. Le Società eserciteranno col mezzo dei propri funzionari una costante sorveglianza su tutti i particolari della contabilità delle stazioni, accerteranno in special modo la esattezza delle cifre scritte nei resoconti, e verificheranno, quanto ai viaggiatori, che la qualità e quantità dei biglietti venduti concordi perfettamente colle registrazioni di ufficio e colla situazione del casellario; quanto ai bagagli e cani, che esista perfetto accordo coi libri bollettari; e quanto alle merci, che le rimanenze a debito abbiano perfetta corrispondenza o giustificazione nelle tasse in assegnato gravanti le merci in arrivo non ancora svincolate e realmente esistenti nei magazzini di deposito.

Art. 15. Le Società dovranno parimenti provvedere con apposito ufficio centrale di controllo:

1. A riscontrare gli introiti provenienti da qualsiasi specie di trasporto, accertando la esatta tassazione dei trasporti in base alle tariffe, ed alle condizioni alle quali ciascuno di essi fu chiesto ed eseguito;

2. A mettere in evidenza le somme rappresentanti:

a) i prodotti diretti dell'esercizio;

b) i prodotti che spettano alle Società in rimborso di spese, a norma dei contratti;

c) il credito ed il debito delle Amministrazioni in corrispondenza e dei terzi;

d) il credito dell'Erario per le tasse esatte per suo conto.

Art. 16. Gli introiti provenienti dai trasporti eseguiti saranno integralmente compresi fra i prodotti dell'esercizio, nella precisa misura portata dalle tariffe applicate secondo le condizioni colle quali i trasporti medesimi vennero chiesti ed eseguiti.

Le differenze in più od in meno provenienti da errate applicazioni delle tariffe ai trasporti avvenuti, o da altri errori, e riscontrate sulle contabilità delle stazioni, saranno registrate in conti distinti, e daranno luogo a mandati di rimborso per la somma riscossa in più, od a rilievi per le somme riscosse in meno.

Quando la somma riscossa in più per una spedizione raggiunga lire 0 50, se a grande velocità, o lira 1, se a piccola velocità, le Società, in difetto di reclamo, dovranno, di propria iniziativa, darne av-

viso alle parti, indicando la somma che devesi loro restituire, ed eseguirne, a richiesta, il pagamento.

Dalle somme riscosse in più e non rimborsate alle parti per irreperibilità o per altri motivi, nonchè dalle eccedenze inferiori ai limiti indicati nel precedente comma e non reclamate, sarà, dopo trascorso il termine di prescrizione stabilito nell'articolo 146 delle tariffe e condizioni dei trasporti, dedotto l'importo dei rilievi emessi a carico delle parti durante lo stesso periodo per errate tassazioni in meno e riconosciuti inesigibili, ed il residuo verrà periodicamente versato a beneficio della Cassa di soccorso.

Art. 17. Quando, in conseguenza di reclami per errate tassazioni non avvertite in sede di controllo, e di reclami per controversa interpretazione delle tariffe, che fossero, con o senza intervento dei Tribunali, riconosciuti ammissibili, le Società dovessero rimborsare alle parti delle somme già comprese fra i prodotti, il rimborso sarà eseguito a carico dei prodotti stessi.

Art. 18. Previa la verificazione degli introiti fatti dalle stazioni, in base ai biglietti dei viaggiatori ed agli scontrini dei bagagli e cani ritirati in arrivo, alle note di spedizione, alle lettere di porto ed agli altri documenti di trasporto, e previa la rettificazione, quando occorra, dei riassunti delle spedizioni e degli arrivi per le merci a grande e piccola velocità, gli uffici di controllo procederanno all'accertamento ed alla liquidazione del debito delle stazioni, risultante dai resoconti delle singole gestioni. Procederanno del pari gli uffici stessi alla completa verificazione delle partite a credito, trasportando gli estremi delle liquidazioni in apposito registro di conto corrente, destinato a determinare la situazione delle varie gestioni di ogni stazione.

Art. 19. Colle stesse norme saranno verificati i conti per i trasporti di merci a grande ed a piccola velocità in servizio cumulativo colle Amministrazioni italiane ed estere, per determinare il credito e il debito delle Amministrazioni in corrispondenza.

Gli eventuali errori che emergessero dalla verificazione dei documenti di trasporto, daranno luogo allo scambio, fra le Amministrazioni interessate, di appositi elenchi, e le differenze accettate si comprenderanno nei resoconti successivi.

Art. 20. L'accertamento dei conti per i trasporti di viaggiatori, di bagagli e di cani in servizio cumulativo colle Amministrazioni italiane ed estere, sarà eseguito in base ad appositi conti mensili, che le Amministrazioni interessate dovranno scambiarsi per tutti i biglietti rispettivamente venduti, e per tutte le spedizioni di bagagli e di cani da essi effettuate.

La verificazione degli importi riscossi per conto delle Società, avrà luogo in base ai biglietti, agli scontrini ed agli altri documenti ritirati dalle stazioni di arrivo.

Le differenze eventualmente rilevate nel conto formeranno oggetto di speciali elenchi, il cui importo, liquidato ed accettato, sarà scritto a debito od a credito nei resoconti successivi.

Art. 21. Compiuta la verificazione degli introiti ottenuti durante ogni singolo periodo mensile, rettificati gli errori rilevati, e chiuse e bilanciate tutte le partite aventi attinenza col servizio dei trasporti, gli uffici di controllo procederanno alla ripartizione degli introiti, attribuendone le quote rispettivamente spettanti, secondo la percorrenza effettiva dei trasporti, al gruppo di linee componenti la rete principale ed a ciascuna delle linee menzionate all'articolo 4, e compileranno la situazione generale riassuntiva di tutte le operazioni fatte nel mese relativamente ai trasporti, la quale servirà di base alle scritture della contabilità per la parte concernente i prodotti del traffico.

Art. 22. Dalla situazione mensile compilata a forma di bilancio dovranno risultare:

a) i prodotti lordi del mese, di ciascuna categoria di trasporti, ripartiti come al precedente articolo;

b) l'ammontare delle somme per i trasporti eseguiti dalle Società durante il mese a rimborso di spesa;

c) l'ammontare dell'imposta governativa sui trasporti, riscossa durante il mese dalle Società per conto dell'Erario;

d) l'ammontare della tassa di bollo, riscossa come sopra per conto dell'Erario;

e) il debito ed il credito delle Amministrazioni italiane ed estere, per i trasporti eseguiti durante il mese in servizio cumulativo;

f) il debito dei corrispondenti, per i trasporti eseguiti in conto corrente nel corso del mese;

g) le risultanze attive o passive di tutti i conti d'ordine, aventi attinenza colla contabilità dei prodotti del traffico;

h) il debito liquidato, od eventualmente il credito, delle gestioni d'ogni singola stazione alla fine del mese.

Art. 23. L'accertamento dei prodotti indiretti sarà eseguito, a seconda dei casi, in base ai contratti, alle convenzioni, alle fatture ed a quegli altri documenti che saranno reputati necessari per determinarli esattamente.

Art. 24. Qualora il Governo, valendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 44 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e dall'art 40 del capitolato per la rete Sicula, ordinasse dei ribassi di tariffe, le Società dovranno tenere in evidenza, dal giorno in cui ebbe principio il ribasso, un elenco di tutte le spedizioni fatte a tariffa ridotta, di mostrante per ogni spedizione:

a) la stazione di partenza e quella d'arrivo;

b) il peso e la natura della merce trasportata;

c) le tasse computate secondo la tariffa precedentemente in vigore e quelle percette in base alla tariffa ribassata.

CAPO III.

Sindacato e controllo governativo dei prodotti.

Art. 25. Le Società, insieme alla situazione mensile riassuntiva della contabilità accennata al precedente articolo 22, dovranno presentare al Regio Ispettorato, entro il terzo mese successivo a quello cui si riferisce la situazione medesima, un prospetto, in triplice esemplare, dei prodotti diretti del mese accertati, distinti secondo le disposizioni dell'articolo 4 e secondo le varie categorie di trasporto.

Nel prospetto medesimo sarà anche compresa la somma dei prodotti indiretti, di cui all'articolo 23, distinti per categoria, nel modo che sarà determinato.

Le Società presenteranno pure un riassunto dell'elenco menzionato all'articolo 24, sul modulo che sarà determinato

Il Regio Ispettorato farà tutti quei riscontri sui prodotti diretti ed indiretti, che crederà convenienti, secondo le norme che saranno indicate con apposite istruzioni.

Concordate le cifre esposte nei detti documenti, il Regio Ispettorato ne restituirà alle Società un esemplare col visto di approvazione.

Art. 26. Pei conti che si riferiscono alla tassa erariale sul prodotto dei trasporti a grande e piccola velocità, il Regio Ispettorato e le Società dovranno osservare le disposizioni della legge 14 giugno 1874, n. 1945 Serie 2ª), e del relativo regolamento approvato col Regio decreto 7 agosto dello stesso anno, n. 2050.

Art. 27. I versamenti nelle Tesorerie delle quote di prodotto spettanti allo Stato, e gli accreditamenti ai rispettivi conti delle quote di prodotto assegnate ai fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, saranno eseguiti dalle Società alla scadenza di ciascun bimestre, secondo le norme del seguente articolo 35.

Per determinare l'importo dei versamenti e degli accreditamenti predetti, le Società presenteranno in precedenza al Regio Ispettorato, in triplice esemplare, un'apposita liquidazione dimostrativa del riparto e della erogazione dei prodotti bimestrali diretti ed indiretti prescritta dagli articoli 22 del contratto per la rete Mediterranea, 25 di quello per la rete Adriatica e 19 di quello per la rete Sicula.

In detta liquidazione sarà tenuto conto, a credito delle Società, dei pagamenti che esse, sulla richiesta del Governo, avessero fatti ai concessionari di linee private, a senso degli articoli 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica.

Un esemplare di detta liquidazione sarà dal Regio Ispettorato restituito alle Società col visto di approvazione. Uno degli altri due esemplari sarà trasmesso al Ministero del Tesoro.

Art. 28. Per determinare la insufficienza o la eccedenza dei versamenti ed accreditamenti eseguiti, le Società, in base ai prodotti dell'esercizio accertati, risultanti dai prospetti mensili di cui all'articolo 25, ed alle liquidazioni accennate all'articolo precedente, presenteranno al Regio Ispettorato in triplice esemplare, le liquidazioni semestrali menzionate all'articolo 25 del contratto per la rete Mediterranea, 28 di quello per la rete Adriatica e 22 di quello per la rete Sicula.

Concordate con le Società le liquidazioni anzidette, il Regio ispettorato ne restituirà un esemplare col visto di approvazione alle Società medesime.

Nel caso di insufficienza dei versamenti, le Società dovranno completarli rispettivamente entro i mesi di settembre e di marzo.

Nel caso di insufficienza di accreditamenti, esse dovranno supplirvi coll'iscrivere, a credito dei diversi fondi e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, le somme di complemento, con valuta dall'ultimo giorno dei mesi anzidetti.

Nel caso di eccedenza, terranno conto delle somme versate e di quelle accreditate in più, nel determinare le quote di versamento e di accreditamento relative ai bimestri settembre-ottobre e marzo-aprile.

CAPO IV.

Amministrazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali.

§ 1.

Disposizioni generali.

Art. 29. La gestione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, è affidata, sotto la vigilanza del Regio Ispettorato, ed alle condizioni determinate dai contratti e dai capitolati, alle Società concessionarie dell'esercizio, le quali hanno intera la responsabilità per i capitali, per i titoli di credito e per tutti i materiali e le provviste da esse amministrati o custoditi per conto dei fondi e della Cassa di cui sopra.

Art. 30. I preventivi particolareggiati ed i progetti tecnici occorrenti per l'esecuzione delle opere e provviste, saranno compilati dalle Società, in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per le costruzioni, e da esse sollecitamente presentati, in doppio originale, al Regio Ispettorato, onde possano in tempo utile essere approvati.

Uno degli originali, col visto di approvazione, sarà restituito alle Società. Queste dovranno, a richiesta del Regio Ispettorato, fornire una copia dei preventivi e dei progetti.

Qualora l'ammontare dei preventivi approvati non risultasse sufficiente, le Società dovranno richiedere in tempo, colle necessarie giustificazioni, l'occorrente approvazione supplementare.

Il Regio Ispettorato, per vigilare la compilazione dei preventivi e dei progetti, avrà tutte le facoltà di cui all'art. 3 del regolamento per le costruzioni.

Art. 31. Ottenuta l'approvazione dei preventivi, e dei relativi progetti quando occorrano, le Società procederanno alla esecuzione dei lavori ed alle provviste del materiale rotabile e di esercizio, sia ad economia, sia mediante accollo per pubblica asta, per licitazione privata, od anche a trattative private, e provvederanno alla sorveglianza dei lavori e delle provviste stesse, ai collaudi ed alle liquidazioni inerenti, osservando le norme determinate dagli articoli 21 e 65 del capitolato per le reti Mediterranea ed Adriatica, e 17 e 61 di quello per la rete Sicula, e dal regolamento per le costruzioni in quanto non sia specialmente provveduto dal presente regolamento.

I funzionari del Regio Ispettorato vigileranno l'esecuzione dei lavori e delle provviste, tanto dal lato tecnico quanto da quello amministrativo e contabile, in conformità del regolamento per le costruzioni.

Tutte le partite attive e passive che si riferiscono alla gestione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, non avranno effetto definitivo se non dopo approvate dal Regio Ispettorato, al quale per conseguenza dovranno essere comunicati i relativi documenti giustificativi.

Art. 32. I preventivi, i progetti, i contratti di qualsiasi specie, le liquidazioni, e tutti i documenti e gli atti della contabilità porteranno in testa la denominazione del fondo di riserve, o della Cassa per gli aumenti patrimoniali, a cui si riferiscono. I contratti e i documenti contabili porteranno inoltre la citazione dell'articolo corrispondente del preventivo approvato e dell'approvazione ottenuta in linea tecnica.

Art. 33. Le scritture relative ai fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali formeranno oggetto di una contabilità distinta.

Essa comprenderà:

a) un conto distinto per ciascuno dei fondi di riserva e per la Cassa degli aumenti patrimoniali;

b) un altro conto parimente distinto, ed in forma di conto corrente ad interessi, aperto alle Società nella loro qualità di amministratrici.

In detti conti saranno cronologicamente registrate in corrispondenza, tutte le operazioni di debito e di credito. Saranno quindi scritte a credito del primo e a debito del secondo le partite attive, quali i prelevamenti, le sovvenzioni, e gli introiti destinati ad alimentare i fondi e la Cassa, e viceversa a debito del primo ed a credito del secondo saranno registrate le partite passive, e cioè le spese e gli oneri che devono far carico ai singoli fondi ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Sino a che non siasi dal Regio Ispettorato fatta l'assegnazione degli eventuali avanzi di cui nell'articolo 23 del contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, sarà tenuto, secondo le norme sovra indicate, il conto speciale per questi avanzi ed il relativo conto corrente colle Società. In essi saranno registrati in corrispondenza, a credito del primo ed a debito del secondo, le somme rappresentanti gli eventuali avanzi man mano che si manifesteranno, e gli interessi maturati sulle somme stesse; e viceversa a debito del primo ed a credito del secondo le somme che, secondo la erogazione che sarà determinata dal Governo, dovranno devolversi a favore dei fondi di riserva o della Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Art. 34. A complemento necessario delle scritture sarà istituito, tanto per il fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento, quanto per la Cassa degli aumenti patrimoniali, un apposito conto di magazzino in corrispondenza a quelli designati nell'articolo precedente, allo scopo di mantenere in perfetta evidenza la situazione dei materiali metallici per l'armamento in acciaio, rilevati, acquistati, impiegati o tolti d'opera, per conto del fondo o della Cassa sopra menzionata.

Un altro conto sarà parimente destinato a contenere le scritture relative all'investimento di capitali da farsi col consenso del Governo; ed altri conti infine potranno essere aperti, quando lo svolgimento delle operazioni ne dimostrasse l'opportunità.

Art. 35. Gli accreditamenti ai vari fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, da prelevarsi sul 10 per cento del prodotto lordo iniziale, per le reti Mediterranea ed Adriatica, e sul 15 per cento di quello per la rete Sicula, saranno fatti proporzionatamente alle scadenze di ogni bimestre, ed occorrendo in via d'acconto, nella misura del prodotto ottenuto durante il corrispondente bimestre dell'anno precedente, salvo a completarli alla chiusura definitiva delle contabilità semestrali.

Gli accreditamenti ai fondi ed alla Cassa, da prelevarsi sull'aumento del prodotto lordo oltre quello iniziale, nella misura del 16 per cento per le reti Mediterranea ed Adriatica, e del 22 per cento per la rete Sicula, saranno eseguiti a periodi bimestrali, in base ai resultati dell'anno precedente, salvo conguaglio alla chiusura della contabilità semestrale.

Art. 36. I materiali, le materie e gli oggetti occorrenti per i lavori ad economia, fatta eccezione dei materiali metallici per lo armamento, saranno somministrati dalle Società, salvo che fosse altrimenti disposto coll'approvazione del preventivo del lavoro e della provvista, e saranno

valutati al prezzo di magazzino, coll'aggiunta della quota delle spese generali relative, nella misura che sarà determinata. Il prezzo di magazzino comprenderà il prezzo di acquisto dei materiali, delle materie e degli oggetti, aumentato delle spese accessorie dell'acquisto fino e compreso il collocamento nel magazzino.

A prova delle somministrazioni serviranno le fatture regolari emesse dai magazzini ed accettate dai funzionari preposti alla Direzione dei lavori. All'atto della richiesta di ciascuna provvista ne sarà dato avviso al Regio Ispettorato, per quelle verificazioni che credesse di eseguire.

I funzionari del Regio Ispettorato avranno diritto di escludere i materiali che non presentassero i requisiti voluti per la buona esecuzione delle opere, e di verificare in ogni tempo la concordanza dei prezzi esposti nelle fatture originarie con quelli resultanti dai conti del magazzini.

Quanto alle prestazioni che le Società dovessero fare per i lavori predetti, le fatture emesse ed accettate in contraddittorio dei servizi interessati, varranno quali documenti giustificativi delle spese relative. Queste fatture saranno anch'esse presentate in tempo al Regio Ispettorato, per quelle verificazioni che credesse di eseguire.

Art. 37. I materiali, le materie e gli oggetti fuori d'uso provenienti dalla gestione dei fondi di riserva o della Cassa per gli aumenti patrimoniali, fatta eccezione dei materiali metallici dell'armamento, saranno, a richiesta del Regio Ispettorato, acquistati dalle Società, ed il loro valore sarà determinato mediante l'applicazione delle norme dell'allegato *C* dei capitolati, quando si tratti di materiale rotabile e di esercizio, e sarà stabilito d'accordo fra il Regio Ispettorato e le Società, per tutti gli altri materiali.

Il prezzo di vendita dei detti materiali sarà addebitato alle Società ed accreditato ai fondi di riserva od alla Cassa, giusta la rispettiva competenza; dopo di che esso sarà considerato come di proprietà esclusiva delle Società, le quali potranno disporne liberamente senza obbligo d'ulteriore resa di conti.

Art. 38. Non potrà essere messa a carico dei tre fondi di riserva, per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore, per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento, e per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso, nessuna spesa per gli studi e per la compilazione dei progetti, nè per la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, il collaudo ed i pagamenti, nè per le spese di amministrazione e generali di qualsiasi specie.

A carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali saranno poste le spese per gli studi e per la compilazione dei progetti concernenti i lavori sulle strade ferrate e le loro dipendenze, nonchè una quota in compenso delle spese per la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, il collaudo ed i pagamenti, nella misura che sarà determinata. Nulla sarà dovuto per le spese di amministrazione e generali di qualsiasi specie.

Art. 39. Tutte le partite iscritte nei conti correnti saranno produttive di frutti, dalla data del titolo constatante l'esigibilità delle somme, sia da pagarsi che da introitarsi, secondo le disposizioni dell'art. 61 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 57 di quello per la rete Sicula.

Per i capitali direttamente investiti, le Società dovranno alla scadenza curare la riscossione degli interessi maturati per accreditarne i rispettivi conti.

Per le somme che resteranno temporaneamente nelle loro casse, le Società assumeranno a proprio carico l'onere degli interessi, ed accrediteranno del loro importo i conti medesimi, allo scadere d'ogni semestre, al saggio dell'interesse medio dei buoni del Tesoro a sei mesi.

Le somme rappresentanti gli interessi maturati, non appena accreditate ai rispettivi conti, diventeranno alla lor volta produttive di frutti.

Alla fine d'ogni semestre si chiuderanno i conti correnti, liquidando gli interessi attivi e passivi maturati nel periodo, e riportando il saldo complessivo per capitale e frutti in conto nuovo.

§ 2.

Disposizioni particolari per i diversi fondi e per la Cassa.

Art. 40. Al fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore saranno assegnati i seguenti proventi:

a) una somma in ragione di lire 200 all'anno per ogni chilometro di strada dal giorno in cui viene assunta in esercizio, se fa parte delle reti Mediterranea ed Adriatica, e in ragione di lire 250 se fa parte della rete Sicula;

b) il ricavo delle materie e dei materiali tolti d'opera od altrimenti disponibili, provenienti da riparazioni, la cui spesa sia imputata a questo fondo di riserva;

c) Gli interessi di conto corrente maturati nel corso di ogni semestre, ed i frutti dei capitali rinvestiti;

d) L'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che risultasse dopo pagati i corrispettivi alle Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'articolo 23 del contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica, e 20 di quello per la rete Sicula, in quella misura che dal Regio Ispettorato fosse assegnata a questo fondo.

Art. 41. Al fondo di riserva per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento saranno devoluti i seguenti proventi:

a) Una somma in ragione di lire 150 all'anno per ogni chilometro di strada armato in acciaio a semplice binario, dal giorno in cui la strada viene assunta in esercizio, se essa fa parte delle reti Mediterranea e Adriatica; e di lire 175 se fa parte della rete Sicula;

b) Una somma in ragione di lire 250 all'anno per ogni chilometro di strada armato in acciaio a doppio binario, dal giorno in cui la strada viene assunta in esercizio, per le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

c) Una somma annuale corrispondente al mezzo per cento dell'aumento di prodotto lordo oltre quello iniziale, per le reti Mediterranea ed Adriatica, e all'uno per cento per la rete Sicula;

d) Il ricavo dei materiali metallici d'armamento tolti di opera per rinnovazione, la cui spesa sia imputata a questo fondo di riserva;

e) Gli interessi di conto corrente maturati nel corso di ogni semestre, ed il frutto dei capitali rinvestiti;

f) L'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che resultasse dopo pagati i corrispettivi alle Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'articolo 23 del Contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica, e 20 di quello per la rete Sicula, in quella misura che dal Regio Ispettorato fosse assegnata a questo fondo.

Art. 42. Il fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento è destinato a rinnovare la sola parte metallica dei binari armati con rotaie d'acciaio, escluse le spese di mano d'opera.

Saranno a carico di questo fondo le spese d'acquisto ed accessorie, fino all'entrata ed al collocamento nei magazzini, dei materiali metallici acquistati coll'autorizzazione del Regio Ispettorato per rinnovare i binari armati con rotaie d'acciaio.

Art. 43. Per le linee appartenenti alla Società Italiana delle Strade Ferrate Meridionali e formanti parte della rete Adriatica, sarà tenuto un conto speciale di tutti i proventi e di tutte le spese sostenute per esse a carico del fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento. Alla fine del contratto il saldo debitore o creditore di questo conto speciale sarà abbandonato senz'altro alla Società medesima, che dovrà accettarne le risultanze, tanto a beneficio quanto a carico, e riceverne o pagarne l'ammontare.

Sarà pure tenuto un conto speciale dei proventi e delle spese sostenute a carico dello stesso fondo, per le linee appartenenti alla Società Italiana delle Strade Ferrate Meridionali, ma formanti parte della rete Mediterranea. Allo scadere del contratto le rimanenze attive o passive di questo conto speciale saranno tenute a disposizione dello Stato, per essere regolate in conformità a quelle di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli assegnamenti ai predetti conti speciali, le Società riparti-

ranno i proventi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 41, fra le linee di proprietà dello Stato e quelle di proprietà della Società delle strade ferrate Meridionali, in base alla lunghezza effettiva dei binari di corsa, tenendo conto dei doppi binari in misura proporzionale ai proventi indicati alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo.

Art. 44. Al fondo di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso, saranno devoluti i seguenti proventi:

a) una somma annuale corrispondente all'uno e un quarto per cento del prodotto lordo iniziale;

b) una somma annuale corrispondente al mezzo per cento dell'aumento di prodotto lordo oltre quello iniziale, per le reti Mediterranea e Adriatica, e all'uno per cento per la rete Sicula;

c) una somma annuale corrispondente al mezzo per cento del prodotto lordo delle linee non comprese nella rete principale;

d) una somma corrispondente ad un ottavo del saldo dei noli di locomotive e veicoli impiegati per affrettare la costruzione delle nuove linee;

e) il ricavo del materiale rotabile posto fuori d'uso, da determinarsi colle norme stabilite dall'allegato *C* del capitolato;

f) il valore peritale delle spese relative a riparazioni non eseguite, di cui al 4° comma dell'articolo 58 del capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e 54 di quello per la rete Sicula;

g) gli interessi di conto corrente maturati nel corso di ogni semestre; ed il frutto dei capitali rinvestiti;

h) l'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che resultasse dopo pagati i corrispettivi alla Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'articolo 23 del Contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, in quella misura che dal Regio Ispettorato fosse assegnata a questo fondo.

Art. 45. Le scritture relative alla Cassa per gli aumenti patrimoniali dovranno tenere in evidenza:

a) un conto interessi ed ammortamenti delle somministrazioni fatte al conto capitale;

b) un conto capitale delle entrate e delle spese afferenti alla Cassa.

Art. 46. Al conto interessi ed ammortamenti della Cassa per gli aumenti patrimoniali saranno devoluti i seguenti proventi:

a) una parte dell'aumento di prodotto lordo oltre quello iniziale, nella misura del 15 per cento se si tratta delle reti Mediterranea e Adriatica, o del 22 per cento se trattasi della Sicula;

b) la rimanenza della quota di prodotto lordo delle linee non comprese nella rete principale, secondo le disposizioni dell'articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, e 69 di quello per la rete Sicula;

c) la terza parte del saldo creditore del nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo;

d) i sette ottavi dell'importo del nolo di locomotive e di veicoli impiegati dalle Società per affrettare la costruzione delle nuove linee;

e) gli interessi di conto corrente maturati nel corso di ogni semestre, ed il frutto dei capitali rinvestiti;

f) l'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che risultasse dopo pagati i corrispettivi alla Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'articolo 23 del contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica, e 20 di quello per la rete Sicula, in quella misura che dal Regio Ispettorato fosse assegnata alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.

A carico di questo conto andranno le spese occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento delle obbligazioni, nonchè quelle occorrenti per gli interessi delle anticipazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 47. Le somme necessarie per provvedere alle spese in conto capitale della Cassa per gli aumenti patrimoniali saranno ottenute mediante emissione di obbligazioni, secondo le forme determinate negli articoli 27 del contratto per la rete Mediterranea, 31 del contratto per la rete Adriatica e 24 di quello per la Sicula, e giusta le altre norme che saranno stabilite.

Qualora però il Governo creda che non si possano alienare le obbligazioni ad un saggio conveniente, potrà richiedere alle Società l'anticipazione dei fondi necessari mediante un preavviso di due mesi dato dal Ministero del Tesoro, alle condizioni stabilite per le anticipazioni da farsi per le nuove costruzioni. Tuttavia queste anticipazioni, aggiunte a quelle per le nuove costruzioni, non potranno cumulativamente oltrepassare le somme massime determinate dall'articolo 32 del contratto per la rete Mediterranea, 36 di quello per la rete Adriatica, e 29 di quello per la rete Sicula.

Non potranno essere emesse le obbligazioni, nè potranno essere richieste le anticipazioni, se non per tale quantità e somma che i proventi di cui al precedente articolo siano sufficienti per pagarne gli interessi e l'ammortamento.

Nel determinare la quantità delle obbligazioni e la somma delle anticipazioni, si dovranno pure considerare le anormali circostanze, che potessero turbare eventualmente il presunto aumento dei prodotti

Il ricavo dei materiali metallici fuori d'uso, sostituiti a spese della Cassa per gli aumenti patrimoniali, compreso il valore del materiale metallico proveniente dalla manutenzione delle linee armate in ferro, costituirà pure un provento di questo conto capitale.

Art. 48. Le spese in conto capitale a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali saranno:

a) le nuove opere di ampliamento alle strade ed alle loro dipendenze, ed i nuovi impianti, in quanto tali opere ed impianti siano richiesti dall'aumento del traffico;

b) il nuovo materiale rotabile e di esercizio, in quanto sia richiesto dall'aumento del traffico;

c) i miglioramenti alle strade ed al materiale fisso, rotabile e di esercizio, che il Regio Ispettorato crederà opportuno di ammettere, solo in quanto ne aumentino il valore, e per la sola parte equivalente all'effettivo maggior valore di essi;

d) Una terza parte del saldo debitore del nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo

Saranno pure a carico di questa Cassa i rifacimenti in acciaio dei binari tuttora in ferro, compresi i relativi scambi ed il primo risanamento e completamento della massicciata, in quanto non siasi provveduto coi fondi dell'allegato *B* ai capitolati; nonchè le spese per acquisto eventuale di materiali metallici di antico tipo, che facessero assolutamente difetto per la necessaria manutenzione delle linee armate in ferro.

Art. 49. Il materiale metallico per l'armamento in ferro, che sarà consegnato alle Società all'atto della presa di possesso delle linee, nonchè il materiale di ferro utilizzabile proveniente dai rifacimenti in acciaio e quello che eventualmente fosse acquistato dalla Cassa per gli aumenti patrimoniali pel mantenimento delle linee armate in ferro, sarà preso in consegna dalle Società senza compenso.

Per questi materiali le Società terranno un conto speciale, dal quale dovrà resultare il movimento dell'entrata e dell'uscita.

Art. 50. Per le linee appartenenti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali e formanti parte della rete Adriatica, sarà tenuto un conto speciale di tutte le spese sostenute per esse mediante i fondi della Cassa per gli aumenti patrimoniali, nonchè del quantitativo di obbligazioni che si dovrà periodicamente attribuire alle spese stesse o direttamente o in base al ricavo della più prossima emissione. Alla fine del contratto la Società predetta, rilevando le opere eseguite sulle sue linee, ne completerà il pagamento coll'assumere il servizio delle obbligazioni medesime fino al totale loro ammortamento, versando annualmente nelle Casse dello Stato l'importo dell'onere corrispondente.

Sarà pure tenuto un conto speciale di tutte le spese sostenute mediante i fondi della Cassa per gli aumenti patrimoniali e del quantitativo di obbligazioni che si dovrà periodicamente attribuire alle spese stesse, o direttamente, o in base al ricavo della più prossima emissione, per le linee di proprietà della Società italiana delle strade ferrate Meridionali, ma formanti parte della rete Mediterranea. Allo scadere del contratto le risultanze di questo conto speciale saranno tenute a disposizione dello Stato, per essere regolate in conformità

a quelle del conto speciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 51. Per determinare l'onere progressivo per il servizio delle obbligazioni emesse per procacciare i fondi occorrenti alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, si osserveranno le seguenti norme:

Per ogni singola emissione di obbligazioni sarà stabilito il ricavo netto unitario, e le sovvenzioni fatte dal Governo alla Cassa saranno di volta in volta ragguagliate a quel numero di obbligazioni che, in base al detto ricavo, corrisponderanno alla somma sovvenuta.

Sull'onere semestrale complessivo per interessi ed ammortamento d'ogni singola emissione, si stabilirà l'aliquota di spesa afferente a ciascuna delle obbligazioni che la compongono: e quest'aliquota moltiplicata per il numero di obbligazioni assegnate alla Cassa mediante il suaccennato ragguaglio, determinerà la quota di concorso di quest'ultima nel servizio periodico delle obbligazioni medesime.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 52. Sarà tenuto dalle Società un registro a matricola di tutto il personale stabile alla loro dipendenza, nel quale saranno raccolti tutti i dati concernenti lo stato di servizio di ciascun impiegato. I certificati e i documenti di ciascuno saranno conservati nei relativi fascicoli individuali, quando non siano stati restituiti, nel qual caso se ne farà semplicemente menzione nei fascicoli stessi.

I funzionari del Regio Ispettorato potranno esaminare il registro ed i fascicoli negli uffici sociali.

Art. 53. Quando avvenga un fatto contrario alla sicurezza od alla regolarità del servizio, le Società dovranno procedere ad inchiesta, dandone preventivamente avviso al Regio Ispettorato, affinchè esso, ove lo creda, possa farvisi rappresentare, per chiedere notizie e fare le osservazioni che esso credesse opportune, senza però intervenire nelle conclusioni dell'inchiesta medesima.

In ogni caso le Società dovranno comunicare i risultati delle inchieste al Regio Ispettorato.

Art. 54. Il Regio Ispettorato vigilerà affinchè per il rilascio dei biglietti di circolazione gratuiti ed a prezzo ridotto, e per la concessione di carrozze speciali e compartimenti riservati, le Società si attengano alle disposizioni contenute nei capitolati per le tre reti mediterranea, Adriatica e Sicula, nei regolamenti speciali vigenti, ed in quelli che fossero emanati in seguito.

Art. 55. Le Società dovranno trasmettere al Regio Ispettorato:

1. Trimestralmente:

a) Il prospetto del movimento d'inventario del materiale rotabile;

b) Il prospetto della percorrenza delle locomotive, delle carrozze e carri a bagaglio, e dei carri da merci d'ogni genere, coll'indicazione dei percorsi eseguiti in servizio cumulativo, desunto dai saldi dei conti del nolo veicoli, secondo le norme dell'art. 19 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e dell'art. 15 del capitolato per la rete sicula.

2. Bimestralmente, la situazione dei combustibili, coll'indicazione delle quantità entrate ed uscite da ogni magazzino durante il bimestre.

3. Mensilmente il prospetto contenente i prodotti mensili approssimativi.

Le Società dovranno fornire le statistiche concernenti l'andamento tecnico, commerciale e finanziario dell'azienda ferroviaria, che esse saranno tenute a compilare nei modi da convenirsi. Dovranno inoltre prestarsi a fornire gratuitamente i particolari elementi statistici che potessero occorrere.

Art. 56. Il Regio Ispettorato vigilerà affinchè, anche nei rapporti fra le Società esercenti le strade ferrate italiane, siano osservate le norme e le prescrizioni per l'istradamento dei trasporti; per la retta interpretazione ed applicazione delle tariffe e dei regolamenti relativi; per il servizio nelle stazioni e lungo le linee; per il servizio dei tronchi e delle stazioni comuni a più reti; per i servizi del domicilio e delle agenzie di città; pel disimpegno delle operazioni doganali alle frontiere e nei porti marittimi e lacuali; ed infine per tutto quanto può interessare il pubblico e lo Stato nei diversi rami dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 57. Le disposizioni concernenti le strade ferrate e contenute nei regolamenti ora in vigore, continueranno ad essere applicate in quanto non siano contrarie al presente regolamento.

Per tutte le contravvenzioni al presente regolamento, ed agli ordini comunicati alle Società ed ai loro rappresentanti dal Regio Ispettorato, sono applicabili le penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore; ed in difetto di queste, saranno applicate alle Società multe estensibili ciascuna fino a lire 1000.

L'applicazione delle multe avrà luogo in base a verbale dei funzionari del Regio Ispettorato.

Art. 58. Per tutti i rapporti delle Amministrazioni sociali, e dei loro rappresentanti ed agenti, cogli uffici e con i funzionari del Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate, valgono le norme e le disposizioni dei regolamenti in vigore, nonchè quelle del regolamento interno del Regio Ispettorato, che le Società, in quanto ad esse spetta, dovranno osservare e fare osservare dai loro dipendenti, funzionari ed agenti.

I regolamenti interni delle Società dovranno essere informati alle norme contenute nel presente regolamento.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 59. L'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che resultasse dopo pagati i corrispettivi alle Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'articolo 23 del contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, sarà devoluto, durante il primo biennio di esercizio, interamente al fondo per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore.

Art. 60. Le somme di lire 1,300,000 e di lire 434,325 che, a senso dell'articolo 12 dei contratti per le reti Mediterranea e Sicula devono essere devoluti per intero, a fondo perduto, a dotazione dei rispettivi fondi di riserva, saranno devolute per intero al fondo di riserva per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore.

Art. 61. Tutto quel materiale metallico per l'armamento in acciaio che le Società riceveranno in consegna dal Governo, sarà assegnato dal Regio Ispettorato distintamente al fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento, e alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, e costituirà una prima dotazione del fondo e del conto capitale della Cassa medesima.

Art. 62 I lavori e le provviste indicate nell'allegato *B* dei capitolati saranno eseguiti dalle Società per tutte le ferrovie comprese nelle reti da esse assunte in esercizio.

Ai progetti, ai preventivi, ai contratti, alla esecuzione, alla liquidazione ed ai collaudi di essi, saranno applicabili tutte le disposizioni tecniche ed amministrative stabilite nel presente regolamento per la Cassa degli aumenti patrimoniali.

Art. 63. Le Società dovranno tenere una contabilità affatto distinta per i lavori da esse eseguiti a carico dello Stato e compresi nell'allegato *B* dei capitolati. Tutti gli atti e documenti delle contabilità dovranno portare in testa la denominazione: *Completamento ed assetto delle linee in esercizio*, ed il riferimento all'articolo corrispondente del preventivo approvato, ed all'approvazione conseguita in linea tecnica.

Art. 64. Per i lavori da eseguirsi nel primo quadriennio, e compresi nell'allegato *B* dei capitolati, sarà aperto dalle Società un apposito conto corrente ad interessi, nel quale saranno registrate a debito del Governo, le somme pagate dalle Società, ed a credito del medesimo i versamenti da esso fatti alle Società, nel corso del mese, ed i proventi della vendita dei materiali, delle materie e degli oggetti fuori d'uso od esuberanti, provenienti dai lavori.

Tutte le partite registrate nei detti conti saranno produttive di

frutti, con decorrenza dalla data del titolo constatante l'esigibilità delle somme pagate dalle Società, o versate dal Governo, od altrimenti introitate.

Alla fine d'ogni semestre si procederà alla liquidazione degli interessi reciproci da conteggiarsi al saggio medio della rendita 5 per cento del semestre medesimo, e si bilanceranno le partite riportandone a nuovo il saldo complessivo per capitale e frutti.

Una copia del detto conto corrente sarà trasmessa dalle Società in triplice esemplare, entro tre mesi dalla scadenza del relativo semestre al Regio Ispettorato, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare col visto di approvazione.

Art. 65. Per ottenere il progressivo rimborso delle spese fatte, le Società dovranno compilare, alla fine di ogni mese, un elenco speciale per linea e per lavoro, di tutte le spese da esse sostenute nel mese stesso.

Tale elenco sarà dalle Società trasmesso in triplice esmplare al Regio Ispettorato, il quale, verificatane la regolarità colla scorta dei documenti giustificativi, lo approverà, ne restituirà un esemplare col visto di approvazione entro quindici giorni dalla sua presentazione e disporrà per i pagamenti di acconto.

In base alle risultanze del conto corrente, di cui al precedente art. 64, sarà provveduto pel pagamento del saldo.

Art. 66. Il materiale metallico d'armamento fuori d'uso proveniente dai lavori in conto dell'allegato *B* sarà devoluto ai fondi di riserva se di acciaio, od alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, se di ferro, e sarà stimato e venduto a norma del precedente art. 37.

I materiali in ferro servibili saranno consegnati alle Società, secondo il disposto dell'art. 49.

Art. 67. Tanto i lavori sulle linee in esercizio imputabili al conto capitale, quanto gli acquisti di materiale rotabile e di esercizio, che al 1° luglio 1885 erano in corso di esecuzione, o che fossero approvati in seguito sopra fondi stanziati nel bilancio dello Stato e diversi da quelli dell'allegato *B*, saranno continuati od intrapresi dalle Società e verranno dalle medesime computati e dal Governo pagati colle stesse norme stabilite per i lavori e le provviste di cui all'allegato *B* dei capitolati, e per quelli a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali.

D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dei Lavori Pubblici
GENALA.

Il Numero **3701** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª);

Veduto l'articolo 8 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 3ª);

Veduto il regolamento approvato con Regio decreto 17 settembre 1876, n. 3375 (Serie 2ª);

Veduto il Regio decreto 25 dicembre 1883, n. 1823 (Serie 3ª);

Veduta la legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª);

Veduta la legge 18 aprile 1870, n. 5801;

Veduti i decreti Reali 9 settembre 1869, n. 5268, e 3 settembre 1872, n. 991 (Serie 2ª), nonchè il decreto Ministeriale 22 dicembre 1869, coi quali vennero pubblicati e resi di pubblica ragione i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca Nazionale Toscana da L. 100 e da L. 50, determinandone le modalità di emissione;

Veduto il decreto Ministeriale 13 luglio 1885, n. 3250 (Serie 3ª) con cui la Banca predetta fu autorizzata a fabbricare ed emettere altri biglietti da L. 100 e da L. 50; e furono pure approvate alcune modificazioni nei distintivi dei biglietti stessi;

Veduta la nota del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 29 gennaio u. s, n. 11, colla quale viene partecipata la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca Nazionale predetta, in adunanza del 14, mese stesso, di fabbricare cioè altri n. 70,000 biglietti di L. 100 ed altri n. 160,000 biglietti da L. 50 allo scopo di rifornire le proprie scorte;

D'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Determina:

Art. 1. La Banca Nazionale Toscana è autorizzata a fabbricare altri settantamila (70,000) biglietti del taglio da L. 100 per l'ammontare complessivo di sette milioni di lire (L. 7,000,000) ed altri centosessantamila (160,000) biglietti del taglio da L. 50 per l'ammontare complessivo di otto milioni di lire (L. 8,000,000).

Detti biglietti avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli degli stessi tagli già autorizzati col decreto Ministeriale 13 luglio 1885, n. 3250.

Art. 2. I 70,000 biglietti da L. 100 saranno numerati dal n. 245,001 al 315,000; ed i 160,000 biglietti da L. 50 saranno numerati dal n. 250,001 al 410,000.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1886.

Il Ministro. A. MAGLIANI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i Regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370, e 16 luglio 1882, n. 918, nonchè il decreto Ministeriale 23 dicembre 1885, n. 19913, sugli esami per l'ammissione agli impieghi della carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza,

Determina:

Art. 1. È aperto il concorso a n. 70 posti di vicesegretario di ragioneria, di ultima classe, nelle Intendenze di finanza, da conferirsi per mezzo di esami, i quali avranno luogo, *in quanto alla prova scritta*, presso le Intendenze di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei giorni 1, 2 e 3 giugno prossimo venturo.

Art. 2. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese *sopra carta bollata da una lira* ed essere presentate alla Intendenza di finanza della provincia del rispettivo domicilio, *non più tardi* del giorno 15 aprile p. v., coi documenti infraindicati, e cioè:

a) atto di nascita, dal quale consti che l'aspirante ha compiuti anni 18 e non più di 30 di età;

b) diploma di licenza di un Liceo o di un Istituto tecnico del Regno; avvertendo che coloro i quali ne fossero privi, dovranno comprovare formalmente di aver superato nel Regno un regolare esame superiore, nella gerarchia scolastica, a quello di licenza liceale;

c) certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

d) certificato di non incorsa penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale del luogo di nascita;

I certificati di cui ai paragrafi *c* e *d*, dovranno essere di data recente, e ad ogni modo *non più remota di tre mesi*.

Art. 3. Coloro che già occupassero un impiego governativo non presenteranno, a corredo della rispettiva domanda di concorso, che i seguenti documenti, cioè:

a) atto di nascita;

b) diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico;

c) tabella di servizio autenticata dal capo d'ufficio.

Art. 4. I concorrenti indicheranno presso quale Intendenza vogliono sostenere gli esami scritti.

Roma, addì 20 febbraio 1886.

2 *Per il Ministro:* G. MARCHIORI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE 1ª — SEGRETARIATO GENERALE

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di contratto notarile sottoscritto a Londra l'11 gennaio 1886 e registrato a Milano il 27 stesso mese, n. 5694, vol. 315, fogl. 141, Atti Privati, la « The Explosives Company Limited » in Londra ha ceduto e trasferito alla « The New Explosives Company Limited », pure in Londra, tutti i diritti che le competono sull'Attestato di privativa industriale originariamente rilasciato ai signori Reid Walter Francis e Jonhson David a Londra in data 15 dicembre 1882, vol. XXIX, n. 365 per la durata di anni tre a decorrere dal 31 stesso mese ed anno, e portante il titolo: *Perfectionnements dans la manufacture des matières explosibles*, stato successivamente da questi trasferito alla predetta « The Explosives Company Limited », come da notificazione iscritta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 maggio 1883, n. 111, e la cui durata fu prolungata per altri anni due a favore di essa Società con Attestato del 26 gennaio 1886, vol XXXVIII, n 193.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 30 gennaio 1886, e successivamente registrato presso questo Ministero (Ufficio speciale della proprietà industriale), per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 4 marzo 1886.

Il Direttore: G. FADIGA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si scrive per telegrafo da Londra al *Journal des Débats* che in quei circoli diplomatici si ritiene assai prossima la soluzione definitiva della questione dell'unione della Rumelia orientale e della Bulgaria.

La clausola dell'alleanza militare, contro la quale ha protestato sì energicamente la Russia, essendo stata eliminata dalla Convenzione turco-bulgara, la difficoltà principale può considerarsi come rimossa. Resta ora da regolarsi quella della nomina del principe Alessandro come governatore della Rumelia. La Porta sarebbe dispostissima a nominarlo governatore a vita; ma d'altra parte, la Russia insiste perchè si nomini governatore generale della Rumelia non il principe Alessandro personalmente, ma il principe di Bulgaria.

« In siffatte condizioni, osserva il corrispondente del diario parigino, è difficile di intendersi, e la Porta, non volendo nominare a vita governatore della Rumelia un principe anonimo, nominerà il principe Alessandro governatore per un periodo di cinque anni. È questa la soluzione che pare oggi la più probabile, ed essa è, d'altronde, assolutamente conforme al trattato di Berlino.

« Quanto allo statuto organico, esso sarà elaborato immediatamente colla Porta e sottoposto in seguito alla ratifica delle potenze. Nei circoli bene informati si crede che l'elaborazione dello statuto organico sarà un'opera di molto rilievo e richiederà non poco tempo. »

Per ciò che risguarda la Grecia, il corrispondente dice prevalere generalmente l'opinione che il governo d'Atene si studia di allontanare il più possibile il momento fatale del disarmo, che gli uomini politici della Grecia attendono con qualche apprensione. D'altronde si ritiene prossima la caduta del gabinetto Delyannis.

« La Porta, prosegue il corrispondente, è naturalmente irritatissima contro la Grecia, la cui condotta la obbliga a tenere sotto le armi 400 mila uomini, appartenenti la maggior parte alla riserva, e per conseguenza tolti all'agricoltura ed ai lavori dei campi. È tempo che questa situazione abbia termine per più ragioni. Il mantenimento di un esercito siffatto è rovinoso per la Turchia, le cui finanze non sono in floride condizioni, e, d'altra parte, l'assenza degli agricoltori compromette gravemente il prossimo raccolto. Di qui un grande malcontento nel popolo come nel governo. I soldati turchi ardono dal desiderio di misurarsi coi greci; ma l'inazione è loro insopportabile, ed essi desiderano vivamente la guerra od il ritorno ai loro focolari. Essi sono convinti, del resto, che se il primo di questi desiderii fosse realizzato, il secondo non tarderebbe ad esserlo; tanto è la fiducia che hanno nell'esito di una lotta eventuale.

« È probabile però che una nuova intimazione delle potenze alla Grecia porrà ben presto un termine ad una situazione che non può prolungarsi indefinitamente senza pericolo per la pace della penisola balcanica e dell'Europa »

Il marchese di Hartington ha preso la parola in un banchetto liberale che ebbe luogo il 5 di sera all'hôtel di Westminster-Palace a Londra.

L'oratore ha dichiarato che la sua separazione momentanea dai suoi antichi colleghi gli riusciva molto penosa.

Entrando nella questione del governo dell'Irlanda, esso ha censurato la politica dell'amministrazione precedente la quale, tentando di governare il paese senza ricorrere alla legislazione speciale del *Crimes Act*, aveva fatto nascere nella popolazione delle speranze che non si aveva in mente di realizzare.

Il marchese di Hartington disse che il Parlamento non può lasciarsi violentare dai partigiani del signor Parnell, ma ammise che sarebbe giustizia di fare certe concessioni all'Irlanda. Esso protestò contro l'asserzione che i deputati *nazionalisti* rappresentino la maggioranza del popolo irlandese « però che, disse egli, le elezioni si sono fatte sotto un regime di intimidazione ».

L'oratore ha difeso le recenti dichiarazioni del signor Gladstone riguardo all'Irlanda Aggiunse però, che esse rappresentano le idee personali del signor Gladstone e non impegnano in alcun modo il partito liberale.

Lord Hartington raccomandò a questo partito di esaminare coscienziosamente ed imparzialmente le proposte del primo ministro, quando saranno rese di pubblica ragione.

« È ugualmente necessario, aggiunse egli, di rendersi un conto esatto della portata reale delle rivendicazioni irlandesi, giacchè la forma sotto la quale sono state presentate è ancora troppo vaga.

« Non dobbiamo ceder tutto alle pretese degli irlandesi, ma è nostro dovere di farle oggetto di uno studio serio e di esaminare ciò che potrebbe essere proposto in quella vece ».

Il marchese d'Hartington terminò dichiarando che si avrebbe torto di spingere il governo a sviluppare le sue proposte.

Si telegrafa da Mandalay 3 marzo ai giornali inglesi che il generale Prendergast ha pubblicato un proclama in cui offre l'amnistia a tutti coloro che, prima del 30 giugno, si saranno sottomessi spontaneamente alle autorità inglesi Saranno esclusi dall'amnistia soltanto gli assassini ed i predoni.

Il Parlamento tedesco cominciò, nella sua seduta del 4 marzo, la discussione del progetto di legge relativo al monopolio delle bevande alcooliche.

Il signor Scholz, ministro delle finanze, espose il progetto di legge. I bisogni del bilancio, disse egli, aumentano in tutti gli Stati; conviene adunque ricorrere ai grandi mezzi per equilibrare i bilanci. Siccome non fu possibile di tassare la birra ed il tabacco, bisogna tassare l'alcool che in Francia ed in Inghilterra produce 200 milioni di marchi, mentre in Germania non ne dà che 50. Lo scopo non si raggiungerebbe se si aumentassero soltanto i diritti sulla rivendita e sulla fabbricazione; il solo monopolio è possibile ed utile.

Il ministro dice che il governo non si opporrà a che si facciano delle modificazioni di secondaria importanza nel progetto di legge. Aggiunge che il progetto non allarga la sfera di influenza del governo e non restringe i diritti del Parlamento in materia finanziaria.

Il signor Scholz sostiene che un semplice aumento d'imposte, sotto un'altra forma che non sia il monopolio, avrebbe dei gravi inconvenienti. Esso nota che i vantaggi economici offerti dal progetto sono immensi e supererebbero perfino i danni nel caso in cui la diminuzione del consumo fosse di più del 20 per cento della cifra attuale.

Il ministro termina dichiarando che il Parlamento ed il governo devono rispettare le opinioni l'uno dell'altro e lavorare di comune accordo nell'interesse del paese.

Il signor Huene si pronuncia in nome del centro, contro il monopolio degli alcool. Esso domanda però che il relativo progetto sia rinviato ad una Commissione.

Il signor Richter, progressista combatte il progetto del governo e propone di respingerlo in prima lettura.

Il signor Wedel-Malcow, conservatore lo difende.

Il 5 marzo il Parlamento riprese la discussione del progetto.

Il signor Buhl, in nome dei nazionali liberali, dichiara che questo monopolio è inaccettabile ma che il suo partito è pronto a votare una sopratassa sulle bevande alcooliche.

Il ministro delle finanze confuta le varie obbiezioni mosse dagli avversari del monopolio, e spera che si potrà intendersi intorno all'aumento dei diritti sulle acquavite.

Il ministro di Baviera, signor Lerchenfeld, constatando che la Baviera crede alla necessità di aumentare le entrate dell'impero, dice che il monopolio dell'acquavite sarebbe il migliore progetto d'imposta, e spera che, quando il monopolio fosse introdotto nell'impero, gli avversari di esso in Baviera muterebbero opinione.

Il signor Staniecki, a nome dei polacchi, dichiara che questi si riservano il diritto di prendere posizione quando la questione sarà meglio dilucidata.

Il signor Simonis, in nome degli alsaziani, dichiara che il monopolio è inaccettabile.

Il seguito della discussione fu rimesso al giorno appresso.

Si era sparsa ultimamente la notizia che la Germania si fosse annesse le isole di Samoa, contrariamente alla convenzione che garantisce l'indipendenza di quelle isole. Il fatto è stato poi smentito; non si era trattato, a quanto pare, che di un incidente di nessuna importanza. Ciò che per altro sembra accertato, dicono i giornali inglesi, si è che la convenzione in parola non potrebbe durare lungo tempo. Un rapporto fatto da un inglese che ha percorso le isole Upolu, Tutuira e Sebai dice chiaramente che l'incertezza e l'anarchia nella situazione attuale delle isole formano la disgrazia dell'arcipelago e ne impediscono lo sviluppo, che un protettorato è divenuto assolutamente necessario e che, se non lo prende l'Inghilterra, dovrà prenderlo la Germania. È adunque probabile che la questione di Samoa ritornerà sul tappeto.

Secondo la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* del 6 marzo, un certo numero di capi del paese degli Smaras sulle coste orientali dell'Africa avrebbero autorizzato i fratelli Denhardt, esploratori dell'Africa, a mettere quel paese sotto il protettorato della Germania.

« Il governo tedesco, aggiunge il diario berlinese, non si occuperà probabilmente delle proposte di protettorato se non dopo finita l'inchiesta affidata alla Commissione internazionale di delimitazione che siede presentemente a Zanzibar. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 8. — Ieri si tenne a Manchester un *meeting* di circa 5000 operai. Ordine perfetto. I discorsi furono calmi e circospetti. Fu approvata una mozione colla quale si prega il governo ad organizzare lavori pubblici.

La riunione si sciolse tranquillamente.

LONDRA, 8. — Il *Daily News* ha dal Cairo:

« Sir H. Drummond-Wolff ricevette istruzioni di proporre Wady-Halfa come limite della frontiera tra l'Egitto ed il Sudan e di sostituire truppe indigene alle inglesi. Queste si ritirerebbero nel Basso Egitto, appena potessero farlo senza inconvenienti. Non si dovrà pensare a rioccupare Dongola. La ferrovia inglese deve essere abbandonata. »

Il *Times* dice che le previsioni del bilancio portano riduzioni considerevoli.

La fabbricazione del nuovo fucile sarà abbandonata; il lavoro a Enfield ed a Woolwich sarà rallentato. Il credito per l'esercito d'Egitto verrà calcolato sulla base di 8000 uomini, mentre le forze attuali ammontano a 17,500 uomini.

La marina è meglio trattata.

TUNISI, 8. — Imperversa una violenta burrasca. Parecchie navi furono gettate sulla costa.

COSTANTINOPOLI, 8 — L'Austria-Ungheria, l'Inghilterra, l'Italia e la Germania appoggiarono la domanda della Francia circa la linea doganale della Rumelia, perchè sia risoluta tale questione dopo esaurita la questione politica.

ADEN, 8. — Il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay, proseguì ieri per Suez e Genova.

NEW-YORK, 8. — Stamane è scoppiato un incendio nei docks della Compagnia di navigazione Monarch a Jersey-City. I docks erano pieni di merci europee. Due vapori sono stati danneggiati. Il deposito della Compagnia della ferrovia dell'Erie, contiguo ai detti docks, fu distrutto completamente.

I macchinisti, i fuochisti ed i conduttori della ferrovia Gould-South-Western si unirono agli operai scioperanti di questa linea. Il servizio dei treni è paralizzato.

BERLINO, 8. — Camera dei deputati. — Si discute il bilancio dei culti.

Windthorst dichiara che, in seguito al nuovo progetto di legge ecclesiastico, rinunzia a ripetere le lagnanze dei cattolici. Il Centro, mantenendo le sue opinioni, spera che la pace uscirà dalle discussioni della Camera dei Signori.

BERLINO, 8. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che la nomina di monsignor Thiel a vescovo di Ermeland, confermata dal Papa, ebbe la sanzione dell'imperatore.

CAIRO, 8. — È smentita la notizia del *Daily News* che sir H. Drummond-Wolff abbia ricevuto istruzione di proporre Wady-Halfa come limite della frontiera tra l'Egitto ed il Sudan. Sir B. Drummond-Wolff non ha ancora ricevuto istruzioni. Però non è improbabile che le truppe inglesi, causa il clima, sieno spedite eventualmente nel Basso Egitto.

BUCAREST, 8. — Una crisi ministeriale è imminente, avendo il Senato respinto il progetto di legge relativo alla imposta sulle successioni, sul quale Bratiano aveva posta la questione di fiducia. Iersera una riunione pubblica, organizzata dai gruppi delle opposizioni coalizzate e presieduta da Demetrio Bratiano, fratello del primo ministro, votò una mozione, colla quale si prega il re di intervenire costituzionalmente.

PARIGI, 8. — È morto Gougeard, ex-ministro della marina.

Il tribunale di Villefranche ha condannato gli arrestati in seguito allo sciopero di Decazeville, cioè Soubrié a quattro mesi di carcere, Clerc e Laffon a venti giorni e Garric a dieci giorni per attentato alla libertà del lavoro.

NEW-YORK, 8. — Secondo ulteriori notizie sull'incendio nei docks di Jersey-City, il carico del vapore *Egyptian*, della Compagnia Monarch, calcolato del valore di 250 mila dollari, fu distrutto.

Le perdite totali dell'incendio sono calcolate a mezzo milione di dollari.

GIBILTERRA, 8. — È arrivato ieri da New-York il piroscafo

Archimede, della Navigazione Generale Italiana, e proseguì per Livorno.

LONDRA, 8. — Camera dei comuni. — Bryce, sottosegretario di Stato agli affari esteri, rispondendo a Burke, dichiara essere il governo informato che un cordone doganale è stato stabilito sulla frontiera sud-est della Rumelia orientale, lungo la quale si percepisce un diritto di esportazione *ad valorem* dell'uno e mezzo per cento sul bestiame e segnatamente sui montoni.

Bryce soggiunge che ciò non interessa direttamente il commercio inglese, ma è contrario alla legge organica ed ai trattato di Berlino, ed è oggetto di negoziati fra le potenze e fra l'Inghilterra e la Bulgaria.

« Intanto, continua l'oratore, siamo assicurati che quei diritti non saranno percepiti sul confine fra la Rumelia orientale e la Turchia, finchè un accomodamento sia stato conchiuso in proposito. »

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RENDICONTO SOMMARIO — Lunedì 8 marzo 1886

Presidenza del presidente DURANDO.

La seduta è aperta a ore 3 1[2.

MALUSARDI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta il seguente progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 e riepilogo del bilancio rettificato. »

Chiede che lo si rinvii alla Commissione permanente di finanze.

La seduta è levata a ore 3 3[4.

NOTIZIE VARIE

Roma. — Un manifesto del sindaco avverte che questa sera, alle ore 7 e mezzo, dopo il divertimento dei moccoletti, le vetture dovranno ritirarsi dal Corso e dalla piazza del Popolo.

La circolazione delle vetture nel Corso non sarà ripresa che a mezzanotte. Sarà soltanto permesso alle medesime, dopo il passaggio delle maschere con le lanterne, di traversare il Corso da via del Plebiscito a via Nazionale, da via di Pietra a via delle Muratte, da via della Fontanella di Borghese a via de' Condotti, da via de' Pontefici a via Vittoria, e da via del Vantaggio a via Laurina, e viceversa.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 8 marzo 1886.

In Europa area d'elevate pressioni intorno alla Germania, pressione piuttosto bassa al sud-est. Swinemund 772; Atene, Costantinopoli 747.

In Italia, nelle 24 ore, barometro salito dovunque; venti forti anche fortissimi settentrionali, neve sul medio Appennino, pioggerelle sul versante adriatico e in Calabria; temperatura diminuita dovunque, gelate al nord e nelle stazioni elevate.

Stamani cielo sereno sull'Italia superiore, piovoso sulla penisola salentina; venti forti del 4° quadrante al sud, freschi a forti settentrionali al centro, deboli al nord; barometro variabile da 762 a 750 mm. dall'estremo nord a Lecce. Mare molto agitato lungo la costa adriatica, agitatissimo a Palermo, agitato altrove.

Probabilità:

Venti settentrionali ancora forti specialmente al sud, cielo nuvoloso al sud, sereno altrove; temperatura bassa, gelate e brinate.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 8 marzo.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	7,7	— 5,4
Domodossola	sereno	—	7,4	— 6,1
Milano	sereno	—	9,8	— 0,4
Venezia	sereno	calmo	9,0	— 1,5
Verona	nebbioso	—	12,7	3,1
Torino	sereno	—	9,5	— 0,2
Alessandria	sereno	—	9,2	— 2,0
Parma	sereno	—	10,0	— 1,2
Modena	sereno	—	9,4	0,3
Genova	sereno	calmo	11,0	3,2
Forlì	sereno	—	7,4	1,4
Pesaro	sereno	agitato	7,9	3,5
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	12,0	4,6
Firenze	sereno	—	8,8	0,0
Urbino	1 4 coperto	—	—	2,5
Ancona	1[4 coperto	molto agitato	7,5	3,0
Livorno	sereno	calmo	11,0	2,3
Perugia	sereno	—	4,3	— 1,7
Camerino	1[4 coperto	—	— 0,0	— 3,0
Portoferraio	sereno	mosso	9,2	5,2
Chieti	coperto	—	6,4	— 3,7
Aquila	sereno	—	6,8	— 1,7
Roma	sereno	—	11,6	2,2
Agnone	1[4 coperto	—	3,1	— 4,9
Foggia	coperto	—	10,7	— 0,0
Bari	coperto	tempestoso	10,4	6,0
Napoli	1[4 coperto	calmo	12,5	4,3
Portotorres	sereno	legg. mosso	—	—
Potenza	coperto	—	4,0	— 3,1
Lecce	piovoso	—	13,6	5,2
Cosenza	1[2 coperto	—	8,0	2,3
Cagliari	sereno	calmo	13,5	8,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	13,0	8,0
Palermo	coperto	tempestoso	13,9	7,4
Catania	3[4 coperto	agitato	15,4	8,2
Caltanissetta	coperto	—	8,0	1,0
Porto Empedocle	1[2 coperto	legg. mosso	13,0	8,0
Siracusa	1[2 coperto	mosso	15,2	8,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

8 MARZO 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	755,8	755,8	755,7	757,5
Termometro	3°,8	7,0	7,2	2,4
Umidità relativa	35	26	24	42
Umidità assoluta	2,09	1,95	1,83	2,32
Vento	N	N	N	N
Velocità in Km.	23,0	25,0	27,5	13,0
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 8,0; - R. = 6,40 — Min. C. = 1,8 - R. = 1,44.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 marzo 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	98 40 cont.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1885	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 80
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	98 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	490 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	483 50
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	693 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	591 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2230 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1065 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	937 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	510 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1883	500	500	»	»	1780 »
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1770 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	[illegible] »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	427 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	315 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	[illegible]45 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	500 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	510 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	202 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	[illegible] »
Detto Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 42 ½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 08
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 29 marzo
Compensazione . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 98 47 ½, 98 50, 98 52 ½ fine corrente.
Azioni Banca Generale 647 75, 648 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 768 ½, 769, 769 ½, 770 fine corrente.
Azioni Banca Indust. e Comm. 642, 643 ½ fine corrente.
Azioni Società Immobiliare 781, 782, 783, 783 ½, 784, 785 fine corr.
Azioni Società Anonima Tramway Omnibus 551, 552, 553, 553 ½, 554, 555, 556, 556 ½, 557 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 marzo 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 98 146.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 976.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 583.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 293.

V. TROCCHI: *Presidente*.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che d'incarico del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), alle ore 11 antimeridiane del 26 marzo volgente, presso la Prefettura di Roma, ed alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che verrà da lui delegato, si procederà a pubblici incanti per l'appalto del servizio di fornitura dei medicinali occorrenti alla colonia penale agricola delle Tre Fontane e sue diramazioni, fornitura calcolata approssimativamente in lire 12 mila, e per la durata dal 1° maggio prossimo al 31 dicembre 1887.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine, a norma del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e l'appalto sarà vincolato all'osservanza del relativo capitolato e dell'apposita tariffa, che saranno visibili presso la detta Prefettura (Sezione Contratti) nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti alla fornitura di cui si tratta dovranno giustificare la propria idoneità e depositare a titolo di cauzione provvisoria la somma di lire trecento.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione di lire seicento in contanti, ovvero un equivalente capitale in rendita pubblica italiana valutato al prezzo di Borsa, da depositarsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 meridiane del 12 aprile venturo.

Roma, 5 marzo 1886.

6110 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

AVVISO D'ASTA per Secondo incanto.

Caduta deserta l'asta indetta pel giorno d'oggi con l'avviso 8 dicembre 1885, n. 4289, relativamente alla

Affittanza per anni 15 della possessione denominata Valle Boara *facente parte del latifondo comunale di pertiche censuarie 2964 68, ad ettari 296 46, colla rendita censuaria di lire 505 55.*

viene fissato un secondo esperimento pel giorno 22 marzo corrente, ore 10 antimeridiane fatta avvertenza che la delibera seguirà anche al presentarsi di un solo offerente.

L'asta avrà luogo col metodo dei partiti segreti e colle forme fissate dal regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sul dato di lire 19,000 con obbligo da parte del conduttore di erigere sullo stabile a proprie spese cinque fabbriche e di costruire pure a sue spese due strade, oltre ad altri obblighi di cui il progetto 17 aprile 1885.

Per quanto non fosse provveduto col presente avviso, restano ferme tutte le condizioni di cui l'avviso d'asta sopracitato.

Il termine utile per migliorare l'aggiudicazione provvisoria (fatali) le di cui offerte non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di delibera, scade col giorno 6 aprile p. v., alle ore 11 ant. precise.

Dalla Residenza municipale, Legnago, li 3 marzo 1886.

Per il Sindaco: OTTONELLI D. SILVIO.

L'Assessore BIANCHI BATTISTA — LEONARDI. 6088 Il Segretario NAPOLEONE SESTO NALIN.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 2270) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno 15 marzo 1886, nell'ufficio della R. Pretura di Acquapendente, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento d'un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira, secondo il modulo sottoindicato.

3. Ciascun'offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, nella Tesoreria provinciale; in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per lo incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 9 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio del registro di Acquapendente.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare a prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Modulo d'offerta — Io sottoscritto domiciliato dichiaro di aspirare all'acquisto del lotto n. indicato nell'avviso d'asta n. per lire unendo a tale effetto il certificato comprovante il deposito di lire

(All'esterno): Offerta per l'acquisto di lotti di cui nell'avviso d'asta n.

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		PRECEDENTE ultimo incanto
				in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	3534	3920	Nel comune di Farnese — Provenienza dal Monastero di S. Maria delle Grazie o Cappuccine in Farnese — Terreno vignato ed a canneti, sito in contrada Stenzano, in mappa sezione 1ª, nn. 1121, 1122, 1123, con l'estimo scudi 209 08. Affittato	2 78 40	27 81	10490 79	1050 »	500 »	6º incanto — 1º febb. 1886 — N. dell'avv. 2237.

Roma, addì 3 marzo 1886. 6111 L'Intendente: TARCHETTI.

(2ª *pubblicazione*)

Banca Navale in Liquidazione

La Commissione di stralcio, avendo deliberato di distribuire un settimo riparto di lire venti per azione, invita i signori azionisti a presentare i loro titoli presso il Banco del signor Giuseppe Costa di Francesco, via Luccoli, n. 21, a datare da lunedì 15 corrente mese dalle ore 10 antimeridiane alle 12 meridiane.

Genova, 5 marzo 1886.

6098 LA COMMISSIONE DI STRALCIO.

Amministrazione del Liceo-Convitto di Modica

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nell'incanto tenutosi oggi 4 marzo 1886 alle ore 10 ant. in quest'ufficio del Consiglio direttivo del Liceo-Convitto di Modica l'affitto del fondo rustico Quartarella venne provvisoriamente aggiudicato per l'annua somma di lire sedicimilaseicento ed ettolitri cinquantasette, litri cinquanta e centilitri sette frumento.

Si avverte ora il pubblico che coerentemente all'avviso d'asta delli 3 febbraio p. p. il termine per presentare le offerte di aumento non inferiore al ventesimo della detta somma di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 meridiane del giorno 24 corrente mese marzo.

Chiunque in conseguenza intenda fare il detto aumento è invitato a presentare la sua offerta accompagnata dal relativo deposito in quest'ufficio nelle ore dalle 8 ant. all'una pom. nelle quali potrà anche prendere visione del corrispondente capitolato di condizioni.

Dato dall'ufficio del Consiglio direttivo del Liceo Convitto di Modica, li 4 marzo 1886.

Visto — Il Presidente: TOMMASO RIZZONE.

6115 Il Segretario contabile: SERAFINO VANELLA.

Provincia di Vicenza — Distretto di Thiene

COMUNE DI VILLAVERLA

AVVISO D'ASTA per ribasso del ventesimo *per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato scolastico municipale.*

Prezzo d'Appalto L. 48,000.

Con verbale d'oggi l'appalto di cui sopra è stato deliberato a favore di Lovisetto Pietro e soci del comune di Caldogno con tutte le condizioni del capitolato e verso il ribasso di lire 12 85 per cento sui prezzi unitari del progetto.

Nel termine di giorni cinque, a decorrere da oggi, che avrà fine allo due pomeridiane del giorno 11 del mese corrente, chiunque potrà presentare in questa segreteria la sua offerta con ribasso non minore del ventesimo, accompagnata dai certificati di deposito e d'idoneità prescritti nell'avviso d'asta 26 gennaio p. p.

Su questa offerta, ed in caso di più offerte sulla più vantaggiosa, verrà aperto il nuovo incanto che rimarrà definitivamente deliberato a favore di colui che farà miglior partito.

Si previene che il capitolato e la perizia, i quali dovranno far parte integrante del contratto da stipularsi, sono ostensibili a chiunque in questa segreteria in ogni giorno nelle ore d'ufficio

Villaverla, li 6 marzo 1886.

6105 Il Segretario comunale: DALLA COSTA.

LA PROVINCIALE

Società di Mutua Assicurazione contro gl'Incendi

Sede Sociale: via Monte Napoleone, 11, MILANO.

Avviso di convocazione dell'assemblea generale dei soci in via straordinaria.

Si prevengono gli associati alla medesima che in virtù dei poteri che gli conferisce lo Statuto sociale, il sottoscritto convoca straordinariamente l'assemblea generale per il giorno 14 corrente marzo, ore 2 1/2 pom., nel locale della Società, in prima adunanza, allo scopo di passare alla discussione del seguente

Ordine del giorno:

Nomina di sindaci in surrogazione di altri;
Nomina di amministratori in surrogazione di altri.

NB. Qualora in detta convocazione, per mancanza del numero degli intervenuti, non si rendesse valida l'assemblea, s'intenderà riconvocata in seconda ed ultima adunanza pel 21 pur corrente mese e stess'ora.

Milano, li 5 marzo 1886.

6096 Il Direttore generale: L. SUGLIANO.

SOCIETÀ ANONIMA MINIERE E FONDERIE D'ANTIMONIO

GENOVA

Capitale lire 1,250,000, tutto versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 marzo corrente, alle ore 11 ant., nella sede della Società in Genova, piazza Rovere, palazzo Piccardo, n. 7, p. p., per deliberare ai termini dell'art. 23 dello statuto sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio 1885;
2. Approvazione del bilancio;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per essere ammesso all'assemblea generale l'azionista dovrà almeno 8 giorni innanzi eseguire il deposito delle azioni alla sede della Società in Genova o presso

Banco di Roma — ROMA.
Banca Industriale e Commerciale — ROMA.

Roma, addì 9 marzo 1886.

6138 LA DIREZIONE.

AVVISO.

È aperto il concorso ad un posto gratuito, di competenza del circondario di Vallo Lucano presso la Regia Scuola pratica di agricoltura in Eboli.

Le condizioni relative rilevansi dall'avviso affisso presso questa Prefettura e le Sottoprefetture della provincia.

Salerno, 5 marzo 1886.

Il Direttore degli Uffici provinciali: AQUARO.

6132 Visto — Il Prefetto presidente: GIURA.

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti della Banca Popolare Cooperativa, Agricola ed industriale di Naro, è convocata pel giorno 20 marzo corrente anno, alle ore 3 pom, per trattare i seguenti affari:

1. Approvazione del bilancio, esercizio 1885;
2. Surrogazione degli amministratori che scadono d'ufficio;
3. Nomina dei sindaci.

La riunione avrà luogo negli uffici della Banca o in quel luogo che sarà indicato con apposito avviso da affiggersi nella sala degli uffici stessi.

Occorrendo una seconda convocazione, avrà luogo otto giorni dopo, cioè il 28 suddetto marzo.

Naro, li 25 febbraio 1886.

6068 Il Presidente: FRANCESCO BONANNO.

Banca Cooperativa di Credito in Catanzaro

Gli azionisti della sopradetta Banca sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sala del palazzo municipale, il giorno 28 andante mese in prima ed il giorno 4 aprile in seconda convocazione occorrendo, per trattare i seguenti affari:

1. Relazione dell'esercizio 1885;
2. Bilancio del detto esercizio;
3. Nomina di tre sindaci titolari e due supplenti;
4. Proposta del Consiglio di amministrazione per l'emissione di altre mille azioni.

Catanzaro, 5 marzo 1886.

6097 Il Presidente: LARUSSA.

SOCIETÀ ANONIMA per la vendita dei Beni del Regno d'Italia in liquidazione

SEDE ROMA — **Via Due Macelli, num. 79**

Capitale nominale lire 10,000,000 — *Capitale versato lire* 4,000,000.

Si annunzia che la predetta Società ha, nel giorno d'oggi, depositato nella cancelleria del R. Tribunale di commercio di questa città, per gli effetti portati dall'articolo 180 del Codice di commercio, il bilancio al 31 dicembre 1885, insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenuta il 26 del testè decorso mese di febbraio.

Roma, 5 marzo 1886.

FELICIANO DE LUCA, notaro.

Presentato addì 5 marzo 1886 ed inscritto al n. 65 del registro d'ordine, al n. 53 del registro trascrizioni ed al n. 20/2883 del registro Società, volume 1°, elenco 535

Roma, 6 marzo 1886.

Il Presidente del Tribunale di commercio
L. CENNI.

6093

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Con sentenza del Tribunale di Parma, 20 febbraio 1886 (camera di consiglio), fu dichiarata l'assenza di Donati Luigi fu Carlo, e che ebbe per ultimo domicilio e residenza la città di Bussoto (Sant'Andrea).

Tale dichiarazione fu provocata dai presunti eredi dell'assente, fratelli e sorelle Donati Giuseppe, Celeste, Amalia, Adamo, Costante, Adelaide, Margherita, Eva, Giacomo e Giovanni.

5913 Avv. ENRICO BALESTRA.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Siracusa, manifesta che, dovendosi provvedere il posto di notaio nel comune di Cassaro, vacante pel tramutamento in Buccheri del signor Emanuele Gissara, avvisa tutti gli aspiranti che vogliono concorrervi a presentare al detto Consiglio notarile fra giorni 40, la domanda coi documenti, giusta l'articolo 10 della vigente legge notarile, ed articoli 25, 26 e 27 del relativo regolamento, pel dippiù di legge.

Siracusa, il 1° marzo 1886.

6118 Il presidente ZIVILLICO.

AVVISO.

Il Presidente del Consiglio notarile del distretto d'Isernia,

Visto l'articolo 10 della vigente legge notarile;

Visto l'articolo 25 del relativo regolamento;

Rende noto

Esser aperto il concorso ai vacanti uffici di notaro in questo distretto, con residenza nei comuni di Pesche, Acquaviva d'Isernia e Longano.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda, corredata dei necessari documenti, entro quaranta giorni dalla ultima pubblicazione del presente avviso.

Isernia, 1° marzo 1886.

Il Presidente
6066 RAFFAELE not. PERNA.

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere rende noto, che all'udienza del giorno 4 marzo corrente, avanti il suddetto Tribunale, ebbe luogo la vendita dei sottodescritti stabili, ad istanza di Ansuini Maria in Romanelli, contro Mengacci Serafina vedova Fontana e Fontana Giacomo.

Lotto 1°.

Terreno seminativo e seminativo-querciato, pascolivo, prativo e seminativo-vitato, filonato, con case coloniche, posto in territorio di Soriano Cimino, vocabolo S. Lucia, di ettari 119, 3, 9, 07, gravato dell'annuo canone a favore del comune di Soriano di lire 67 27, e dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 317 50, confini: strada Ortana, beni parrochia San Nicolò, f.lli Catalani, comune di Soriano, f.lli Ranucci, eredi Bertoncini, strada di Perotosto salvi ecc.

Deliberato al sig. avv. Vincenzo Caposavi, per persona da nominare per lire 70,400.

Lotto 2°.

Casa ed orto in Soriano, contrada S. Agostino, civ nn. 59 e 10, confini vicolo Callarozzo e via di S. Agostino, gravato del tributo di lire 20 56.

Deliberato a Catalani Domenico per lire 9010.

Che su detti prezzi di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi purchè abbia ottemperato alle condizioni di cui all'articolo 680 Codice procedura civile.

Che il termine utile per fare tale aumento scade col giorno 19 corrente mese.

Viterbo, 6 marzo 1886.

6109 Il canc. BOLLINI.

BANCA TIBERINA

SOCIETÀ ANONIMA con sede in Torino

Capitale versato lire 10,500,000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel giorno (29) ventinove marzo corrente, ad un'ora pomeridiana, nella sala della Borsa di Torino, via dell'Ospedale, 28.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio e conto consuntivo dell'esercizio 1885, e delle proposte del Consiglio pel riparto degli utili;
3. Elezione di cinque consiglieri, cinque sindaci e due supplenti.

A termini dell'articolo 27 dello Statuto sociale hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli azionisti possessori di dieci o più azioni che ne facciano il deposito almeno dieci giorni prima di quello come sopra fissato, e così a tutto il giorno 19 corrente.

In **Torino**, presso il Banco di Sconto e di Sete, via Santa Teresa, numero 11;

In **Roma**, presso la rappresentanza di questa Banca, via del Corso 173;

In **Napoli**, presso l'agenzia di questa Banca, via Messina 51;

In **Genova**, presso l'agenzia del Banco di Sconto e di Sete di Torino.

Torino, li 3 marzo 1886.

6123 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA DI VERCELLI

SOCIETÀ ANONIMA IN VERCELLI — *Capitale* 3,000,000 — *Versate* 1,400,000

CON SUCCURSALI A

Pallanza, Ivrea, Chivasso, Oleggio, Aosta, Trino e Gattinara

Per deliberazione del Consiglio generale d'amministrazione, gli azionisti della Banca di Vercelli sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 marzo 1886, ad un'ora pomeridiana, nel locale della Banca stessa (via Sant'Anna, n. 15, piano 1°.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1885;
2. Relazione dei sindaci;
3. Modificazioni allo statuto sociale;
4 Nomina di sei amministratori e di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1886.

Secondo il disposto dell'art. 38 dello statuto, gli azionisti dovranno depositare le azioni colla decorrenza in corso ed accompagnate da relativa distinta numerica dei titoli debitamente firmata dal presentatore, non più tardi del giorno 17 marzo, come infra:

a **Vercelli**, presso la Sede della Banca;

a **Pallanza, Ivrea, Chivasso, Oleggio, Aosta, Trino** e **Gattinara**, presso le Succursali della Banca;

a **Milano**, presso Donati Jarach e Comp.;

a **Torino**, presso la spettabile Banca Subalpina e di Milano.

Ai depositanti, oltre alla ricevuta delle azioni depositate, verrà rilasciato un biglietto di ammissione che si consegnerà all'ingresso della sala dell'assemblea.

I documenti di cui all'art. 179 del Codice di commercio si troveranno depositati presso la sede della Banca in Vercelli, a cominciare dal 3 marzo, a libera visione degli azionisti muniti del biglietto d'ammissione.

Per la validità delle deliberazioni si richiede, nella prima convocazione, la presenza di 25 azionisti almeno, rappresentanti 1/4 del capitale sociale. (Articolo 41 dello statuto sociale).

Le deliberazioni relative alla rinnovazione, scioglimento della Società, ed alle variazioni da farsi allo statuto, nonchè per aumento o diminuzione del capitale, non possono essere prese che in adunanza, la quale riunisca almeno la metà del fondo sociale e la maggioranza dei due terzi dei voti presenti (art. 42 dello statuto).

Occorrendo una seconda convocazione, avrà luogo il 4 aprile prossimo.

Consiglieri uscenti di carica.

Barberis Antonio — Gamba Enrico — Malinverni cav. Alessio — Rinzi Gaetano — Martini Francesco — Mazzucchelli cav. Enrico.

Sindaci uscenti di carica.

Campacci caus. Carlo — Canetti ing. Vincenzo — Giulio ing. Carlo (dimissionario) — Geminardi ing. Ernesto — Bona geom. Andrea.

Tanto gli amministratori quanto i sindaci uscenti di carica sono rieleggibili.

Consiglieri rimanenti in carica.

Pietra Pietro — Minazio cav. ing. Ignazio — Borgogna geom. Luigi — Rossi Giovanni — Treves Emanuele.

Vercelli, 18 febbraio 1886.

Per il Consiglio generale d'amministrazione
5806 Il Presidente: A. MALINVERNI.

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Il Tribunale civile di Susa, con sentenza 20 gennaio 1886, ad istanza delli Francesco, Margarita vedova di Prindere Francesco, Giuseppe Antonio, Paolina, moglie di Goitre Francesco, fratelli e sorelle Guillaume fu Antonio, e Rejmond Margarita, vedova di detto Antonio Guillaume, residenti in Sanze di Cesana, ha dichiarata l'assenza di Silvestro Lorenzo Guillaume fu Antonio, nato e già residente in Sanze di Cesana, per tutti gli effetti previsti dalla legge.

Susa, 2 febbraio 1886.

5298 E. SAN PIETRO, proc.

R. PRETURA DI SUBIACO

Avviso.

Con atto in data 11 febbraio 1886, seguito nella cancelleria della Pretura di Subiaco, Carlo Moraschi-Mastricola fu Luigi, domiciliato a Napoli, e Adele Moraschi-Mastricola fu Luigi, maritata a Castellani Torquato, domiciliata in Roma, dichiaravano di accettare, col beneficio dell'inventario, l'eredità del di loro comune genitore Moraschi-Mastricola comm. Luigi, morto, intestato a Subiaco, li 9 febbraio 1886.

Subiaco, dalla cancelleria della Pretura il 3 marzo 1886.

6043 Il canc. PASQUALI.

AVVISO.

Con decreto 20 gennaio 1886 S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia ha autorizzato il signor Mario Tiscornia fu Luigi, nato a Sampierdarena e domiciliato in Roma, a far le pubblicazioni prescritte dall'art. 121, legge 15 novembre 1865, n. 2602, per poter cambiare, come ha richiesto, il suo cognome in quello di *Mazzino*.

S'invita quindi chiunque vi abbia interesse, e che credesse potersi negare alla richiesta suddetta, a fare la opposizione sancita dall'art. 122, legge stessa, entro quattro mesi dalla presente pubblicazione, e presentarla per atto d'usciere a S E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Roma, li 4 marzo 1886.

6113 FILIPPO DELFINI notaro.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO.

Si fa noto che nell'udienza del Tribunale civile e correzionale di Roma, seconda sezione, del giorno 30 aprile prossimo, ad istanza dell'avv. Luigi Secreti, domiciliato via della Scrofa, n. 39, si procederà, in base al prezzo offerto di lire ventunmila e l alle altre condizioni che si leggono nell'originale bando presso questa cancelleria del Tribunale, allo incanto a carico di Balmas Adelaide in Biagini e Biagini Luigi, come tutore dei figli Niccola, Anna, Achille ed Emilia, non che del patrimonio del fu Luigi Balmas, amministrato dal signor Basili Leopoldo, di proprietà dei figli nati e nascituri dai detti Biagini, rappresentati anche dal curatore *in litem* signor avv. Luigi Aureli, della

Casa da cielo a terra in via S. Isidoro, ai civici numeri 4 e 5, distinta nella mappa censuaria del rione III col n. 466, oggi 467, confinante con Vitelli, la detta strada e Ludovisi, salvi ecc., con tutti gli annessi e connessi, miglioramenti ed aumenti che vi si potessero in qualunque epoca apportare; vi gravitava per l'anno 1885 una imposta erariale in principale di lire 343 13.

Si avvertono i creditori iscritti di presentare entro trenta giorni le loro dimande di collocazione nella cancelleria del lodato Tribunale.

6112 LUIGI SECRETI avv.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.